

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2002

—————

Nuova disciplina dell’esercizio della medicina-legale

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La volontà di disciplinare normativamente l'esercizio dell'attività medico-legale muove dall'esigenza di colmare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento in ordine a tale rilevantissima branca specialistica della medicina.

In effetti, sino ad oggi tale settore non ha potuto beneficiare di alcuna regolamentazione organica – *in primis* sotto il profilo della formazione professionale – e, questo, nonostante l'indiscutibile importanza che tale attività ha da sempre rivestito, in generale, nei settori sia del servizio sanitario nazionale che della previdenza ed, in particolare, nel settore dell'amministrazione della giustizia tanto in sede civile che in sede penale attraverso l'attività di consulenza tecnica.

La regolamentazione che con tale disegno di legge si intende introdurre nel nostro ordinamento mira, dunque, a fornire un primo contributo utile a sanare tale lacuna normativa.

Invero, la complessità di tale disciplina e le notevoli implicazioni economico-sociali che direttamente ovvero indirettamente derivano dal suo esercizio allo Stato o al singolo cittadino suggeriscono di disciplinare l'*iter* formativo – cui chi è interessato all'esercizio dell'attività medico-legale deve sottoporsi – in termini tali da poter garantire alla collettività sia lo svolgimento di tale disciplina in maniera altamente qualificata, sia la salvaguardia delle professionalità medico-legali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di consulenza tecnica in sede di amministrazione della giustizia sia civile che penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione professionale)

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma universitario di specializzazione ovvero al conseguimento dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

2. Il corso di specializzazione dovrà avere durata quadriennale e comprendere lo svolgimento di attività pratica di consulenza peritale per un periodo non inferiore ad un anno presso un medico esercente la medicina legale da almeno dieci anni anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale. In caso di conseguimento della specializzazione in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'esercizio dell'attività medico-legale nello Stato italiano è subordinato allo svolgimento di attività pratica anche di consulenza per un periodo non inferiore ad un anno nei termini indicati dal primo periodo del presente comma

3. Presso le università italiane il corso di specializzazione in medicina legale è istituito ed attivato, nel rispetto del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dalle facoltà di medicina e chirurgia con il contributo didattico, non necessariamente esauritivo, delle facoltà di giurisprudenza e psicologia

4. Ogni attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1, alle condizioni contemplate dal comma 2.

Art. 2.

(Prestazioni delle aziende sanitarie locali)

All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale ovvero un titolo equipollente riconosciuto in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 3.

*(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile)*

1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è aggiunto il seguente comma:

«Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 4.

(Albo dei periti nel processo penale)

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis: Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero di titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'inserimento del nominativo degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 possono svolgere attività medico-legali anche quei medici che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto in modo continuativo attività medico-legali da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio od ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

